



GIUNTA REGIONALE

ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE

Modifiche ed integrazioni al regolamento 30 dicembre 2016 n.3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 giugno 2020 n.11, della L.R. 13 ottobre 2020 n. 29 e della L.R. 20 novembre 2020, n. 32.

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 1 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Obiettivi, finalità e definizioni)

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 28/2011 e dell'attestazione di “deposito sismico” di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. Per “Uffici competenti” si intendono gli Uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, sub-provinciale o comunale.
3. Gli Uffici Comunali sono competenti per il rilascio dell'attestazione di deposito sismico di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 28/2011, secondo le modalità del successivo art. 5, e per il rilascio della Relazione a Strutture Ultimate di cui all'art. 65 del DPR 380/01 delle pratiche di propria competenza secondo le modalità del successivo art. 11.
4. Il Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo è competente per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 28/2011, per il rilascio della ricevuta di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate delle pratiche di autorizzazione sismica e per il rilascio della ricevuta di presentazione del Collaudo Statico nelle modalità previste all'articolo 12, sia per le pratiche di competenza dei Comuni che per quelle soggette a regime autorizzativo. Per gli interventi non soggetti all'obbligo di redazione del certificato di Collaudo Statico, la ricevuta di presentazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione di cui all'art. 10 è rilasciata dal Servizio del Genio Civile regionale competente per territorio. Gli Uffici regionali esercitano le attività di controllo a campione sui depositi sismici secondo le modalità del successivo art. 6.

5. Le procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione sismica, dell'attestazione di deposito sismico, della ricevuta di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate e del Collaudo Statico, avvengono in modalità dematerializzata, a mezzo della piattaforma telematica regionale per la trasmissione delle pratiche sismiche MUDE ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, e art. 13 comma 2-bis, della L.R. 28/2011, appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo per i Comuni e per i Servizi Regionali del Genio Civile.
6. Il presente regolamento stabilisce le procedure di autorizzazione o deposito esclusivamente per gli interventi sulle strutture portanti esistenti e di nuova realizzazione. Per gli interventi di edilizia, le eventuali dichiarazioni e/o asseverazioni, non assimilabili a certificati di idoneità statica di cui alla Legge 47/85, non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 2

(Modifiche all'art. 2 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 2 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Denuncia dei lavori)

1. L'istanza per il rilascio dell' "autorizzazione sismica", e per l'attestazione di "deposito sismico" di cui rispettivamente agli artt. 7 e 9 della L.R. 28/2011, consiste nella presentazione della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01 a mezzo di trasmissione telematica secondo le modalità previste all'art. 1, comma 5. Alla denuncia deve essere allegata la documentazione minima di cui all'art. 4.
2. Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R. 380/2001 (opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore), l'istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del medesimo D.P.R. (articolo 8, comma 6 e articolo 9, comma 3 della L.R. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1:
a) il titolare del permesso di costruire; b) il richiedente il titolo abilitativo; c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori; d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R.380/2001.
4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza il rappresentante legale dell'Ente interessato o il Responsabile Unico del Procedimento.
5. In caso di cessazione dell'incarico o di revoca del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, allegando la revoca dell'incarico e indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante con la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001.
6. Per appalti di lavori pubblici è consentito presentare l'istanza di autorizzazione sismica/deposito sismico omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L'Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in

caso di esito positivo, il Dirigente emette un provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" subordinando l'inizio dei lavori, alla comunicazione del nominativo del costruttore e alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 e dall'articolo 9, comma 3 della L.R. n. 28/2011.

7. Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, che rispettano i criteri fissati dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 30 aprile 2020 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.2020, sono soggetti alla denuncia dei lavori a mezzo di trasmissione telematica tramite piattaforma MUDE, ai sensi dell'art. 1, comma 5, da notificare con apposito modello, secondo le disposizioni dell'articolo 93, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. All'Appendice 4 del presente regolamento è riportato l'elenco delle opere "prive di rilevanza" in conformità alle disposizioni di cui alle suddette Linee Guida MIT. Per tali interventi la nomina del collaudatore non è necessaria così come specificato all'art. 67, comma 8-ter del D.P.R. n. 380/2001, in quanto il Certificato di Collaudo è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
8. Per gli interventi "privi di rilevanza", di cui all'art. 94-bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001 e per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti compresi quelli sugli edifici rilevanti e strategici, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2, del medesimo D.P.R., il direttore dei lavori, ad ultimazione delle strutture, presenta a mezzo di trasmissione telematica tramite piattaforma MUDE al Servizio regionale del Genio Civile dandone contestuale comunicazione al committente, la Dichiarazione di Regolare Esecuzione che equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche di cui all'art. 52 del D.P.R.380/2001.
9. Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore), la denuncia di cui al comma 7 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001, se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
10. Le varianti in corso d'opera di interventi "privi di rilevanza" di cui al precedente comma 7, che comportano modifiche non rispondenti ai criteri fissati dallo stesso comma 7, sono assoggettate a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.
11. Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti che per loro natura e consistenza non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ed elencati all'Appendice 5 del presente Regolamento, possono essere esclusi dall'obbligo di denuncia a giudizio del progettista.
12. Per le opere pubbliche realizzate in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il progetto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di somma urgenza, ai sensi del presente regolamento.

Art. 3

(Modifiche all'art. 3 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 3 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Procedure per la presentazione della denuncia dei lavori)

1. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori per via telematica, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio che cura la trasmissione agli Uffici comunali o regionali entro cinque giorni dalla presentazione.
2. Per le attività produttive, la denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici comunali o regionali competenti entro cinque giorni dal ricevimento.
3. La trasmissione della denuncia al S.U.E. e al S.U.A.P. di cui ai commi 1 e 2, si intende assolta con la presentazione dell'istanza tramite la piattaforma telematica di cui all'art.1, comma 5.
4. Le comunicazioni e le interlocuzioni con gli Uffici competenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, sono effettuate esclusivamente nell'ambito della piattaforma MUDE di cui all'art. 1 comma 5, dal committente o per il tramite del soggetto delegato dal committente (attraverso apposita procura speciale sottoscritta in forma autografa o digitale dal committente dei lavori e sottoscritta digitalmente dal procuratore).

Art. 4

(Modifiche all'art. 4 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 4 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Documentazione minima)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione minima da allegare a corredo, a norma dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 e si applicano in tutti i casi previsti all'art. 6, comma 1, della L.R. 28/2011.
2. La denuncia dei lavori contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del collaudatore. Le figure professionali sono tenute ad indicare il proprio recapito di posta elettronica certificato (PEC).
3. Alla denuncia dei lavori, nelle more di dotare il MUDE di sistemi di pagamento elettronico, sono allegate le ricevute attestanti il pagamento dei contributi e spese di istruttoria, di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011, secondo i criteri generali dettati in Appendice 3 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento, in fase istruttoria della denuncia, determina la non ricevibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L.R. 28/2011 e l'immediata archiviazione del procedimento.
4. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.

5. L'istanza contiene altresì:

a. asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei progettisti relativa:

- 1) alla conformità degli elaborati alla normativa vigente relativa alle norme tecniche per le costruzioni;
- 2) alla coerenza degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abilitativo;
- 3) alla classificazione dell'intervento strutturale come "rilevante", di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. a), b) e c);
- 4) alla redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
- 5) al livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
- 6) al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- 7) al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
- 8) alla conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
- 9) all'inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b. asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente, l'avvenuta valutazione delle opere in progetto rispetto alle condizioni di pericolosità geologica del sito di riferimento e la compatibilità dell'intervento con la stabilità e la sicurezza delle aree e/o delle costruzioni limitrofe;

c. asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto, con l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e sulle qualità dei materiali, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, alla corretta posa in opera e, per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R. n. 380/2011, che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 e dall'articolo 9, comma 3 della L.R. 28/2011;

d. asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del collaudatore che dichiara di essere iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti da almeno dieci anni e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

6. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 380/2001:

a. "Relazione tecnica generale" illustrativa dell'opera prevista delle NTC di cui agli artt. 52 e 83 del D.P.R. 380/01, comprendente la descrizione generale dell'opera, l'individuazione delle singole Unità Strutturali, Corpi di fabbrica, altri elementi oggetto di verifica, etc.;

- b. "Relazione sintetica del progetto strutturale" e "Liste di controllo" di cui alle lett. f), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lett.g) dell'art.19 del presente Regolamento;
- c. "Fascicolo dei calcoli strutturali" (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R. 380/2001, comprendente la valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura con i tabulati di input della modellazione strutturale e i tabulati di output relativi alle verifiche;
- d. "Fascicolo dei calcoli geotecnici" comprendente la caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno e la relazione geotecnica sulle fondazioni riportante le verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
- e. "Relazione sui materiali" (articolo 65, comma 3, D.P.R.380/2001) con le caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali;
- f. "Progetto architettonico" (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001);
- g. "Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi" (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001);
- h. "Piano di manutenzione" della parte strutturale dell'opera;
- i. "Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali" corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:
 - i.1 - relazione geologica;
 - i.2 - relazione sulle indagini e modellazione sismica;

Le "Liste di Controllo" e la "Relazione sintetica del progetto strutturale" sono proposte dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) ed approvate dalla Giunta regionale.

- 7. Per gli edifici esistenti gli elaborati di cui al comma 6 sono da intendersi ex-post e i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti aggiuntivi, relativi alla condizione ex-ante:
 - a. elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale;
 - b. elaborati grafici del rilievo del danno se presente;
 - c. "fascicolo dei calcoli strutturali" ex-ante, comprendente la valutazione della sicurezza ex-ante, i tabulati di input della modellazione strutturale ex-ante e i tabulati di output relativi alle verifiche ex-ante;
 - d. "fascicolo dei calcoli geotecnici" ex ante, comprendente la relazione geotecnica sulle fondazioni ex-ante, le verifiche della sicurezza e delle prestazioni ex-ante;
 - e. relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei livelli di conoscenza;
 - f. documentazione fotografica dell'attuale stato di fatto.
- 8. Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai sensi della normativa tecnica vigente, e non siano previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra, è possibile omettere i fascicoli dei calcoli geotecnici e le relazioni specialistiche di cui al comma 6, lettera i). In tal caso il progettista strutturale allega una

asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui dichiara che ricorrono tutti i punti di cui al periodo precedente.

9. Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20). Gli elaborati raggruppati sotto la stessa lettera possono essere riuniti in un unico "file", purché siano stati redatti dai medesimi soggetti. Nel frontespizio dell'elaborato saranno indicate le denominazioni di cui ai commi 6 e 7.
10. Per gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001 la documentazione minima da presentare all'Ufficio comunale, è costituita da:
 - a. asseverazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al comma 5 del presente articolo;
 - b. asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata dal progettista delle strutture contenente la dichiarazione che l'opera è "priva di rilevanza" per la pubblica incolumità, ai fini statici e sismici, e che l'intervento, nel rispetto dei criteri fissati dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvate con decreto 30 aprile 2020 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.20, rientra nelle casistiche di cui all'Appendice 4 del presente regolamento.
 - c. relazione tecnica sintetica, firmata dal progettista delle strutture, contenente informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene utilizzato e realizzato. Laddove necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti dalla normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di sicurezza in accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni.
 - d. elaborato grafico esecutivo, firmato dal progettista delle strutture, comprensivo di piante, sezioni, prospetti, carpenterie, armature, particolari costruttivi debitamente quotati e sufficientemente esplicativi dell'opera/intervento da realizzare.

Art. 5

(Modifiche all'art. 5 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 5 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Deposito Sismico)

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c), del medesimo D.P.R., l'inizio dei lavori per le opere di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 28/2011 è subordinato alla presentazione della denuncia di cui all'art. 2 ed al contestuale deposito del progetto esecutivo presso gli Uffici Comunali competenti per territorio secondo le modalità telematiche di cui all'art. 1, comma 5.
2. Il soggetto interessato all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, presenta al Comune territorialmente competente, la denuncia dei lavori e il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 11 della L.R. 28/2011 e le asseverazioni di responsabilità da

parte dei professionisti elencate all'art. 4, comma 5. La denuncia si intende assolta con il rilascio della ricevuta telematica di presentazione che attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE di cui all'art. 1, comma 5, e l'avvio del procedimento.

3. Entro cinque giorni dall'invio telematico di cui al comma 2, il Comune competente acquisisce al proprio protocollo la predetta ricevuta di presentazione e notifica la stessa, unitamente agli atti depositati, al soggetto interessato e al Servizio regionale del Genio Civile nelle modalità previste all'art.1, comma 5. La ricevuta telematica protocollata costituisce l'attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 28/2011 (come modificato dalla L.R. 11 del 05.06.2020) e va custodita in cantiere con i relativi allegati.
4. Gli Uffici Comunali competenti per territorio effettuano la ricevibilità formale dell'intervento proposto mediante la verifica della presenza effettiva della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, stante la formale completezza della documentazione assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE.
5. Qualora l'Ufficio comunale riscontri il mancato pagamento degli oneri istruttori ne dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al competente Servizio del Genio Civile che procederà secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 1 del presente regolamento.
6. L'inizio dei lavori, da comunicare prima del loro inizio effettivo all'Ufficio comunale e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritto dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della L.R. 28/2011, decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio della ricevuta telematica di presentazione di cui al comma 3, pena la decadenza della suddetta ricevuta. L'inizio lavori è comunicato mediante la piattaforma telematica MUDE e va acquisito al protocollo comunale. L'Ufficio comunale notifica al Servizio regionale del Genio Civile competente territorialmente la comunicazione di inizio dei lavori riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione presso il Comune con le modalità previste all'art. 1, comma 5.
7. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 (trenta) per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011, da corrispondere alla Regione secondo le modalità dell'Appendice 3. Per "inizio dei lavori" si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere, sbancamenti e splateamenti.
8. Il deposito sismico è altresì obbligatorio per i lavori che comportano varianti sostanziali di interventi originariamente oggetti di deposito sismico come definite all'art. 13 del presente regolamento.
9. Il contributo per il rinnovo del deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. 28/2011 e per il rinnovo della ricevuta telematica dell'istanza ammonta al 30 (trenta) per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011.
10. Nel caso di una sopravvenuta nuova normativa di settore, il rinnovo della denuncia dei lavori avviene solo previo adeguamento alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.

Art. 6

(Modifiche all'art. 6 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 6 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Controlli sui depositi sismici)

1. I Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 (dieci) per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/2011.
2. Le estrazioni di cui al comma 1 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente del Servizio competente o da suo delegato con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
3. I Servizi regionali del Genio Civile, in caso di estrazione a sorteggio della pratica, inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio comunale competente, al committente o al soggetto delegato ai sensi dell'art.3 comma 4, al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore, ove presente.
4. Con il procedimento di cui al presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione si conclude nel termine di trenta giorni dall'avvio di ciascuno dei procedimenti.
5. Relativamente ai controlli sulla progettazione l'Ufficio regionale verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:
 - a. conformità asseverazioni sottoscritte da progettisti, direttori dei lavori, geologo, costruttori, collaudatore;
 - b. correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c. condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
 - d. rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - e. completezza della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell'istanza;
 - f. competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - g. ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011;
 - h. controllo della completezza della "Relazione sintetica del progetto strutturale" e delle Liste di controllo e la loro coerenza con le vigenti norme tecniche per le costruzioni.
6. Il controllo sulla realizzazione è finalizzato ad accertare:
 - a. l'avvenuta comunicazione di inizio lavori;
 - b. che presso il cantiere sia conservata l'attestazione di avvenuto deposito sismico comprensiva di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - c. la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali";
 - d. il corretto adempimento a carico del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore agli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento;
 - e. la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
 - f. la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato al deposito sismico.

7. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni. Per gli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 di piccola entità elencati nell'Appendice 6 e per interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, il sopralluogo in cantiere non è obbligatorio.
8. In presenza di "varianti non sostanziali" come definite all'art.13, apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, in fase di redazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione, aggiornando gli elaborati di progetto alle intervenute modifiche esecutive.
9. In presenza di "varianti sostanziali" come definite all'art.13, apportate in corso d'opera, senza la prescritta ricevuta telematica di presentazione attestante l'avvenuto deposito sismico, oppure nel caso di sostanziali difformità tra i lavori realizzati rispetto al progetto depositato, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.
10. Nel caso di pratiche che rientrano nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, il direttore dei lavori comunica l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nell'articolo 11, allegando la Relazione a Strutture Ultimate e opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi. Entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della Relazione a Strutture Ultimate, l'Ufficio del Genio Civile regionale territorialmente competente effettua il sopralluogo in cantiere. Decorso inutilmente questo termine il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.
11. I sopralluoghi in cantiere sono svolti da soggetti vincolati all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio con qualsiasi rapporto di collaborazione con l'assistenza, ove necessario, degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.
12. Nel caso in cui l'istruttoria ai sensi del comma 4, si concluda con esito positivo, il Dirigente del Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente emette il provvedimento finale di "esito positivo del controllo" sulla progettazione e sulla realizzazione entro 30 giorni dall'avvio di ciascun procedimento di controllo e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.
13. Nel caso in cui l'istruttoria dei procedimenti di controllo sulla progettazione e sulla realizzazione si concluda con esito negativo, il Dirigente del Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente emette il provvedimento finale di "esito negativo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.
14. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento della ricevuta telematica di presentazione del "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:
 - a. nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova istanza;
 - b. nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e colleghi professionali;

- c. nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

15. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al comma 12 entro i termini previsti, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 7 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 7

(Autorizzazione sismica)

1. L' "autorizzazione sismica" preventiva, di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e all'articolo 7 della L.R. 28/2011, è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 6 della medesima Legge.
2. L'autorizzazione sismica di cui al comma 1 è rilasciata dai Servizi regionali dei Geni Civili territorialmente competenti che effettuano un controllo secondo le modalità operative disciplinate all'articolo 8 della L.R. 28/2011.
3. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento per mezzo della piattaforma telematica MUDE di cui all'articolo 1, comma 5.
4. Per le pratiche di autorizzazione sismica il Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento, come previsto all'art. 94, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001. L'avvio del procedimento coincide con la data di protocollo in ingresso dell'istanza trasmessa per via telematica sul portale regionale.
5. L'Ufficio regionale, nell'ambito dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica, verifica la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.
6. L'Ufficio regionale, qualora riscontri la non completezza della documentazione, di cui al comma precedente, secondo quanto indicato all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 28/2011. Il termine dei trenta giorni, di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente o suo delegato, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.
7. Nel corso dell'istruttoria, di cui al comma 5, il Servizio competente può richiedere agli interessati, mediante convocazione formale, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

8. Il termine dei trenta giorni, di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; il periodo dei trenta giorni riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta o persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sarà comunicato il preavviso di diniego dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi, ai sensi dell'articolo 10 bis dalla legge 241/1990 e s.m.i.
9. In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio regionale competente e comunicata agli Uffici comunali, al committente, al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore, ove previsto.
10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio regionale competente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente vistati digitalmente dall'Ufficio, oppure accompagnati da un elenco vistato digitalmente dei documenti validi, rilasciato dall'Ufficio. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato al committente o suo delegato, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
11. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuta notifica all'interessato del provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero per "silenzio assenso" nei termini di cui all'art. 94, comma 2 bis, del D.P.R. 380/01. La notifica del provvedimento autorizzativo avviene tramite PEC inoltrata al committente o suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere può essere ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei files vistati digitalmente o contenuti nell'elenco vistato digitalmente ai sensi del comma 10 e resi disponibili sul portale telematico di cui all'articolo 1 comma 5.
12. Per gli interventi di sopraelevazione di edifici come definiti all'art.14, il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del D.P.R. 380/2001 e articolo 7, comma 2, L.R. 28/2011.
13. L'inizio dei lavori, da comunicare prima dell'effettivo avvio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile regionale e contestualmente al Comune e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritto dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6 della L.R. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente all'autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011, da corrispondere secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento. Per "inizio dei lavori" si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere, sbancamenti e splateamenti.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i lavori che comportano "varianti sostanziali", come definite all'art. 13, rispetto ad interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica, ad eccezione delle varianti sostanziali degli interventi che per effetto dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e delle Linee Guida approvate con D.M. Infrastrutture del 30.04.2020 sono diventati di competenza comunale, in quanto interventi di "minore rilevanza"

- e "privi di rilevanza". Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 13, sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante asseverato dal progettista.
15. Il contributo per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 6, della L.R. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 (trenta) per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011; nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.
 16. Sulle domande di autorizzazione sismica per le quali si è formato il silenzio assenso, ai sensi dell'art. 94 comma 2-bis del DPR 380/2001, il Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente effettua, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DPR 380/2001, i controlli previsti ai seguenti articoli 8 e 9.
 17. Qualora, a seguito di accertamento delle violazioni delle norme antisismiche e conseguente sospensione dei lavori di cui agli artt. 96 e 97 del D.P.R. 380/01, venga presentato un progetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 28/11 contenente la richiesta di revoca della sospensione, il Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente, verificata la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, può revocare motivatamente, previo assenso della Procura della Repubblica competente, il decreto di sospensione dei lavori e rilascia l'autorizzazione sismica, fatti salvi l'ordine o le prescrizioni di cui all'articolo 98 del DPR 380/2001, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo del giudice.
 18. Qualora le opere eseguite in violazione delle norme antisismiche risultino concluse e venga presentato un progetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 28/11, il Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente, verificata la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, rilascia l'autorizzazione sismica sia in assenza che in presenza di opere a farsi, fatti salvi l'ordine o le prescrizioni di cui all'articolo 98 del DPR 380/2001, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo del giudice.
 19. Qualora le opere eseguite in violazione delle norme antisismiche risultino concluse e venga presentato un progetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 28/11, il Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente, verificata la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, rilascia l'autorizzazione sismica sia in assenza che in presenza di opere a farsi, fatti salvi l'ordine o le prescrizioni di cui all'articolo 98 del DPR 380/2001, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo del giudice.

Art. 8

(Modifiche all'art. 8 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 8 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Controlli sulla progettazione delle autorizzazioni sismiche)

1. L'Ufficio regionale verifica, ai fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli di cui al comma 2. L'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatte dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto. Le "Liste di Controllo" e la "Relazione sintetica del progetto strutturale" sono proposte dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) ed approvate dalla Giunta regionale.
2. Il controllo della documentazione, ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:
 - a. verifica della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:
 - 1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa allegata all'istanza di autorizzazione; asseverazioni; versamento del contributo regionale e delle spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTC di cui al successivo art. 16;
 - 2) completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui all'articolo 4; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione digitale degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento;
 - b. controllo della completezza della "Relazione sintetica del progetto strutturale" e delle Liste di controllo e la loro coerenza con le vigenti norme tecniche per le costruzioni.

Il controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 2, relativo alla documentazione tecnica allegata all'istanza, non costituisce validazione della progettazione. La scelta degli applicativi informatici e la correttezza della modellazione dell'edificio o di parte di esso posta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla committenza. Conclusa con esito positivo l'attività istruttoria di cui al comma 2, l'istruttore rimette al Responsabile del Procedimento il modello unificato di back office e lo schema di autorizzazione, redatto sulla base di modelli predisposti ed approvati dal TTC; il Responsabile del Procedimento, ripercorso l'iter procedurale, senza che siano necessarie ulteriori verifiche tecniche, propone al Dirigente il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica. L'attività istruttoria è comprensiva sia dei controlli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che delle tempistiche per la redazione di eventuali richieste di integrazione; eventuali integrazioni spontanee non interrompono la tempistica dell'attività istruttoria.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, nelle ordinarie attività istruttorie, l'Ufficio non ha competenza ad effettuare:
 - a. prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni;
 - b. elaborazioni autonome di calcolo;
 - c. validazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di codici di calcolo automatico;
 - d. esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;
 - e. valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista;

- f. verifica della rispondenza tra lo schema strutturale indicato degli elaborati architettonici e quello indicato negli elaborati strutturali, tranne che le dimensioni di ingombro, il numero delle elevazioni, le altezze complessive e di interpiano.
4. Il controllo del progetto non riguarda:
- a. la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);
 - b. la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;
 - c. la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale, secondo le vigenti NTC.

Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

Art. 9

(Modifiche all'art. 9 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 9 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Controlli sulla realizzazione)

1. Il Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica con metodo a campione nella misura del 10 (dieci) per cento, ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del D.P.R. 380/2001, in concorso con i soggetti elencati all'art. 103, comma 1, del medesimo D.P.R. La modalità di sorteggio è indicata al comma 2 dell'art. 6.
2. Le attività di controllo sugli interventi oggetto di istanza di autorizzazione sismica di cui all'articolo 7, comma 1, sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli Uffici di cui al comma 1. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati le modalità di effettuazione dei controlli in corso d'opera.
3. Il controllo in cantiere è finalizzato ad accertare:
 - a. l'avvenuta comunicazione di inizio lavori;
 - b. che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica" comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - c. la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali";
 - d. il corretto adempimento a carico del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore agli obblighi previsti agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento;
 - e. la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
 - f. la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica".
4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
5. In presenza di "varianti non sostanziali" apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture

Ultimate di cui all'art. 65, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, in fase di redazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione, aggiornando gli elaborati di progetto alle intervenute modifiche esecutive.

6. In presenza di "varianti sostanziali" apportate in corso d'opera senza la prescritta autorizzazione sismica/deposito sismico oppure nel caso di sostanziali difformità tra i lavori realizzati rispetto al progetto autorizzato, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.
7. Nel caso di pratiche in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte dell'Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.
Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nel successivo articolo 11.
8. I sopralluoghi in cantiere sono svolti da soggetti vincolati all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio con qualsiasi rapporto di collaborazione con l'assistenza, ove necessario, degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 10

(Modifiche all'art. 10 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 10 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 10

(Certificato di rispondenza delle opere e dichiarazione di regolare esecuzione)

1. Ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R.380/2001 (segnalazione certificata di agibilità) il deposito del Certificato di Collaudo/Dichiarazione di Regolare Esecuzione equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 D.P.R.380/2001. Per gli interventi previsti all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera c), numero 1) del D.P.R.380/2001 il Certificato di Collaudo è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 67 comma 8bis e 8ter del D.P.R. 380/2001. Tale dichiarazione è depositata ad ultimazione dei lavori strutturali contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 4. La ricevuta di presentazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione viene rilasciata telematicamente dal competente ufficio comunale.

Art. 11

(Modifiche all'art. 11 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 11 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Direzione dei Lavori)

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.
2. Il direttore dei lavori:
 - a. vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
 - b. comunica la data di inizio dei lavori all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, L.R. 28/2011);
 - c. assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;
 - d. assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
 - e. cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;
 - f. vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;
 - g. redige i verbali di accettazione e i verbali di prelievo in cantiere sui materiali e prodotti strutturali come stabiliti al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni espletando i relativi controlli e prove di accettazione;
 - h. acquisisce i documenti ed i certificati di identificazione e di qualificazione dei materiali e dei sistemi strutturali secondo i criteri fissati al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
 - i. allega alla Relazione a Strutture Ultimate ovvero alla Dichiarazione di Regolare Esecuzione la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
 - j. ultimate le strutture, rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 10, per lavori non soggetti a collaudo.
3. In caso di lavori in "variante sostanziale" di cui all'art. 13, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica" o l'attestazione protocollata di avvenuto "deposito sismico" di cui all'art. 5, comma 3. In caso di "variante non sostanziale" aggiorna gli elaborati progettuali con la rappresentazione delle strutture, così come modificate, e redige una relazione sulle varianti apportate da allegarsi alla Relazione a Strutture Ultimate insieme agli elaborati grafici esecutivi del "come costruito" (cd. "as built"). Nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, la relazione sulle varianti apportate è allegata alla Dichiarazione di Regolare Esecuzione.
4. Ultimate le strutture, il direttore dei lavori ne dà sempre comunicazione all'Ufficio competente di cui all'art. 1 comma 3 e 4, ed al collaudatore, ove previsto, così da permettere l'espletamento del collaudo entro il termine indicato al comma 9 dell'articolo 12. Tale comunicazione può essere resa contestualmente alla presentazione della Relazione a Strutture Ultimate con trasmissione della stessa al Collaudatore.

5. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni in vigore, ultimate le strutture entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita secondo le modalità telematiche di cui all'art. 1, comma 5, agli Uffici competenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, la Relazione a Strutture Ultimate ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.P.R. 380/2001, allegando:
 - a. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 D.P.R.380/2001;
 - b. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
 - c. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;
 - d. un'asseverazione sull'espletamento dei controlli e delle prove di accettazione in cantiere dei materiali e prodotti strutturali come stabiliti al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
 - e. un'asseverazione relativa all'adempimento dei compiti di cui al comma 2;La relazione deve inoltre contenere una dichiarazione sull'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
6. L'Ufficio competente di cui all'art. 1, commi 3 e 4, stante la formale completezza della documentazione di cui al comma 5, assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE, restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, la ricevuta telematica riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione. Per le pratiche di deposito sismico di cui all'art. 5, contestualmente il Comune trasmette al Servizio regionale del Genio Civile territorialmente competente, tramite piattaforma MUDE, la Relazione a Strutture Ultimate unitamente agli allegati di cui al comma 5 e alla ricevuta protocollata, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.P.R. 380/2001. Tali disposizioni non si applicano per le fattispecie individuate dall'art. 65 comma 8 bis del D.P.R. 380/2001.
7. A seguito della restituzione della ricevuta telematica di presentazione, il direttore dei lavori consegna la Relazione a Strutture Ultimate al collaudatore, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6, al fine di consentire gli accertamenti di merito per l'espletamento del collaudo statico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
8. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Comunale e al Servizio del Genio Civile Regionale competente territorialmente e contestualmente:
 - a. sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all'Ufficio competente, allegando la dichiarazione di cessazione dell'incarico;
 - b. al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del D.P.R. 380/2001;

- c. trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di "autorizzazione sismica" /"deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera.
- 9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 8, ad essi provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
- 10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:
 - a. vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" in possesso del committente;
 - b. prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
 - c. dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.
- 11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, trasmessa nelle modalità di cui all'articolo 2, comma 5, attesta l'avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 10.
- 12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione all'Ufficio Comunale e al Servizio del Genio Civile regionale competenti territorialmente.
- 13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, assolve l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001. Il costruttore uscente ha l'obbligo di redigere una dettagliata relazione sulle opere eseguite corredata da schemi grafici e dalla documentazione di cantiere indispensabile alla Direzione dei Lavori per la redazione della Relazione a Strutture Ultimate di cui all'articolo 65, D.P.R. 380/2001. La suddetta relazione può essere trasmessa contestualmente all'Ufficio Comunale e al Servizio del Genio Civile Regionale per l'acquisizione agli atti;

Art. 12

(Modifiche all'art. 12 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 12 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 12

(Certificato di Collaudo e Certificato Idoneità Statica)

1. Il collaudatore indicato dal committente nella denuncia di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R.380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2. Per le pratiche di autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal D.P.R.380/2001.
3. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.
4. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.
5. Il collaudatore redige la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo che riassumono le attività svolte riportando negli atti di collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della Relazione a Strutture Ultimate di cui all'articolo 65, comma 6 del D.P.R.380/2001, il certificato di collaudo è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare Esecuzione.
6. Gli atti di collaudo devono contenere una dichiarazione riguardante:
 - a. l'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
 - b. l'attestazione circa la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche come previsto all'art. 62 del D.P.R. 380/01;
 - c. l'attestazione circa il rispetto delle prescrizioni riportate al capitolo 9 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
7. Il certificato di collaudo equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del D.P.R 380/2001.
8. Salvo i casi espressamente previsti dall'art. 67 c. 6 del DPR 380/2001, Relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi, redatti in forma parziale rispetto all'insieme delle opere previste nella denuncia dei lavori di cui all'art. 2, non sono atti a produrre effetti nei procedimenti amministrativi previsti dal D.P.R. 380/2001, essendo obbligatoriamente richiesta una sola Relazione a Strutture Ultimata ed un unico Certificato di Collaudo per ogni denuncia dei lavori; l'utilizzo improprio e/o artificioso e/o improvvido della ricevuta telematica, ottenibile in automatico dal sistema MUDE anche per atti parziali e/o incompleti, oltre che del diretto beneficiario, è diretta responsabilità dei professionisti che ne fanno e/o ne consentono l'uso ai fini del conseguimento di atti, certificazioni, statuizioni, contributi, finanziamenti, indennizzi o atti di natura immobiliare.
9. Il collaudatore programma e fa eseguire le eventuali prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
10. Il collaudatore completa le operazioni di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali. Collaudate le opere, il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il Certificato di Collaudo e lo deposita, per via telematica sul portale MUDE, all'Ufficio del Genio Civile regionale unitamente alla documentazione di cui al comma 6.

11. Il Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio stante la formale presenza della documentazione di cui al comma 6, assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE, restituisce al collaudatore, all'atto stesso della presentazione, la ricevuta telematica riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione. Il certificato e l'attestazione sono resi disponibili sul portale telematico MUDE della Regione Abruzzo.
12. Il collaudatore trasmette al committente il Certificato di Collaudo, unitamente alla ricevuta protocollata, per gli usi consentiti.
13. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione all'Ufficio regionale e redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante.
14. Il collaudatore subentrante:
 - a. prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra la rispondenza delle stesse alla normativa tecnica, vigilando su ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
 - b. verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
 - c. esamina la relazione del precedente collaudatore.
15. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, trasmessa all'ufficio regionale nelle modalità di cui all'articolo 2, comma 5, attesta l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 13.
16. Il Certificato di Idoneità statica e sismica previsto dalla L. 47/1985 deve essere redatto per l'intera unità strutturale e non per unità immobiliari, ad eccezione dei casi di intervento locale, ed essere conforme alle impostazioni del D.M. 15.05.1985. Deve contenere:
 - a. dettagliata descrizione dell'opera e delle strutture portanti, comprensiva dei materiali strutturali utilizzati;
 - b. elaborati grafici (planimetria di inquadramento, piante, prospetti e sezioni, dati catastali) relativi all'opera;
 - c. documentazione fotografica relativa all'opera;
 - d. dichiarazione con la quale il tecnico incaricato certifica l'idoneità statica e/o sismica dell'opera per l'uso cui è destinata, ai sensi dell'art. 35 della Legge 47/85 e del D.M. 15.05.1985 e s.m.i., e attesta che l'opera possiede i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche con riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza di condono.
17. Nei casi di non idoneità statica e sismica dell'opera alle norme all'epoca vigenti, deve essere presentato un progetto di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni vigenti. In tal caso il certificato di idoneità statica e sismica deve essere presentato ad ultimazione dell'intervento di adeguamento ed ha valenza di Certificato di Collaudo; in tal caso, colui che redige il Certificato di Idoneità Statica e Sismica deve possedere i requisiti professionali propri del collaudatore statico.
18. Il Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio, stante la formale completezza della documentazione di cui al comma 16, assicurata dalle modalità di inserimento telematico

sulla piattaforma MUDE, all'atto stesso della presentazione restituisce al tecnico certificatore, la ricevuta telematica riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione. Tale documentazione è resa disponibile sul portale telematico MUDE della Regione Abruzzo.

Art. 13

(Modifiche all'art. 13 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 13 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 13

(Varianti al progetto originario)

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, vengono classificate ai fini della sicurezza strutturale secondo i criteri fissati dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93) e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.2020, in:
 - a. "varianti sostanziali";
 - b. "varianti non sostanziali".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative ad opere in corso di realizzazione riferite sia alle nuove costruzioni che agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. Sono considerate "varianti sostanziali" quelle che comportano, rispetto al progetto iniziale depositato o autorizzato significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e che non sono riconducibili alla casistica di variante "non sostanziale".
4. Nella relazione sintetica di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b, va aggiunto un ulteriore paragrafo in cui sono evidenziate tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato.
5. Le varianti al progetto "non sostanziali" ai fini della sicurezza strutturale sono quelle che non determinano, rispetto al progetto iniziale depositato o autorizzato concrete modifiche ai parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla Base V, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali. Nel rispetto di tale criterio, un elenco indicativo e non esaustivo di tale tipologia di variante sono:
 - a. variazioni inferiori al 10 per cento dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell'altezza massima della costruzione;
 - b. variazioni dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse e delle rigidità ai fini della risposta sismica della struttura;

- c. variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora persistano le medesime condizioni di stabilità dei terreni;
 - d. mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che la rinuncia all'esecuzione non comporti la modifica in termini di resistenza, rigidità e duttilità agli altri elementi strutturali già depositati;
 - e. variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;
 - f. variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucatre nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucatre superiore al 10 per cento delle stesse e comunque una variazione della rigidità dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 (quindici) per cento;
 - g. lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modificano il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle vigenti NTC;
 - h. variazioni non superiori al 15 per cento dell'area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali con analoga funzione strutturale (travi, pilastri e maschi murari), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
 - i. interventi/modifiche di elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), che non comportino modifiche degli elementi strutturali già depositati in termini di resistenza, rigidità e duttilità;
 - j. con riferimento alle opere di sostegno a sviluppo lineare modulare (paratie, muri di sostegno, gabbionate, etc.), l'incremento dello sviluppo lineare dell'opera entro il 15% a condizione che ciò non comporti il ricalcolo dell'opera per il permanere della stessa geometria delle membrature e delle stesse condizioni geotecniche e di carico, e non si dia luogo alla riduzione dei livelli di sicurezza iniziali nei confronti delle caratteristiche di resistenza e della duttilità dell'opera;
 - k. realizzazione in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1) dell'art. 94-bis del DPR n. 380/2001 ed elencati all'Appendice 4.
6. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d'opera ed in sede di redazione della Relazione a Strutture Ultimate ovvero della Dichiarazione di Regolare Esecuzione allegando gli elaborati di progetto con le intervenute modifiche esecutive.

Art. 14

(Modifiche all'art. 14 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 14 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 14

(Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti)

1. Il presente articolo definisce i criteri per l’individuazione dell’appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di “sopraelevazione”, ai fini dell’applicazione delle NTC vigenti e per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di “ampliamento” ai fini dell’applicazione delle NTC vigenti.
2. Al fine dell’individuazione di un intervento come appartenente alla tipologia di “ampliamento” o di “sopraelevazione”, si considerano le modifiche relative agli elementi strutturali. Le modifiche che comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici, che non ampliano/sopraelevano l’involucro strutturale, non sono direttamente riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli schemi di cui all’Appendice 1 al presente regolamento. Dovrà essere comunque valutata l’incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della struttura e verificato che non si ricada negli altri casi previsti dal corrispondente paragrafo delle vigenti NTC, ai fini dell’assoggettamento o meno all’obbligo di soddisfare l’adeguamento sismico. Ai sensi delle vigenti NTC si dovrà comunque procedere alla valutazione della sicurezza che, potrà essere locale o globale secondo i criteri espressi nelle citate norme tecniche. In ogni caso gli interventi previsti devono conseguire almeno i livelli minimi di sicurezza richiesti dalle vigenti NTC.
3. È definita “sopraelevazione” qualsiasi opera che comporti un aumento dell’altezza dell’edificio o dell’unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell’edificio:
 - a. realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani o un incremento di superficie abitabile significativo dal punto di vista strutturale;
 - b. realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrioni scale/ascensore, tralicci, ciminiera e vani tecnici);
 - c. livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;
 - d. installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati;
 - e. variazioni della copertura che non comportino incrementi significativi, dal punto di vista strutturale, di superficie abitabile e/o recuperabile abitativamente.
4. Gli interventi di sopraelevazione che comportano la valutazione della sicurezza dell’intera struttura al di fuori dei casi elencati alle lett. a), b), c), d), e) del comma 3, comportano il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti per l’adeguamento sismico come previsto dalle vigenti NTC e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) della L.R. 28/2011.
5. È definito “ampliamento” qualsiasi realizzazione, che non si configuri come sopraelevazione, effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento.

Gli interventi di ampliamento tali da alterare significativamente la risposta strutturale della costruzione ai sensi delle vigenti NTC, sono soggetti all'obbligo di adeguamento sismico.

6. È definita "struttura compenetrante" la realizzazione di "strutture a scavalco esterne" e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un'unità strutturale indipendente, con incrementi di superficie utile significativi (>10% della superficie esistente), che non interagisce direttamente con la costruzione esistente. Tali realizzazioni non si configurano, ai sensi delle vigenti NTC, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano.
7. Per limitare il "rischio esterno" derivante dall'aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 6), è valutato il livello di sicurezza della costruzione esistente che deve risultare adeguata ai carichi "statici" (azioni permanenti "G" e "azioni variabili "Q") e possedere un livello di sicurezza in presenza di azioni sismiche non inferiore al 60 per cento di quello di una struttura sismicamente adeguata.

Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 1; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 1, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17, per il tramite del Servizio regionale competente territorialmente.

Art. 15

(Modifiche all'art. 15 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 15 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 15

(Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti)

1. La valutazione di sicurezza di costruzioni esistenti ai sensi delle vigenti NTC i cui esiti non comportano l'esecuzione di interventi sulla struttura, può essere depositata, a cura del soggetto interessato, con le medesime procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento mediante la piattaforma MUDE nella parte appositamente dedicata.
2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.
3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14.01.2008 ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale" e s.m.i., mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate in Allegato 1 al D.C.D.P.C. 3685/2003 e s.m.i..
4. Il deposito della sola verifica tecnica per le strutture e infrastrutture "strategiche" e/o "rilevanti" ai sensi del comma 2, in assenza del progetto esecutivo di intervento, è effettuato secondo l'art. 5 del presente regolamento esclusivamente per finalità di archiviazione documentale e non assolve i soggetti proprietari rispetto agli obblighi di protezione civile.

Art. 16

(Modifiche all'art. 16 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 16 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Tavolo Tecnico di Coordinamento)

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTC), istituito dall'articolo 2, comma 4 della L.R. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:
 - a. verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - b. predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;
 - c. predispone i modelli semplificativi delle istanze, della Relazione sintetica e delle liste di controllo per i fini dell'articolo 8, da approvare in Giunta Regionale, predispone e approva i modelli delle asseverazioni, delle dichiarazioni e della modulistica;
 - d. in accordo con i Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli;
 - e. fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti anche mediante apposite circolari esplicative.
 - f. predispone apposito regolamento per l'erogazione degli incentivi ai responsabili del procedimento ed al personale interno addetto all'istruttoria delle pratiche, come stabilito dall'articolo 15, comma 5, lettera a) della LR 28/2011.
 - g. propone eventuali modifiche ed aggiornamenti al presente regolamento.
2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTC si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17.
3. I componenti del TTC sono i dirigenti dei Servizi del Genio Civile regionale e i responsabili degli Uffici competenti in materia sismica. La partecipazione al TTC è senza oneri a carico della Regione. La nomina del TTC, del coordinatore e del segretario verbalizzante spetta al Direttore del Dipartimento regionale in cui sono incardinati i Servizi dei Geni Civili.

Art. 17

(Modifiche all'art. 17 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 17 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 17

(Tavolo Tecnico Scientifico)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).
2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della materia sismica, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.
3. Sono attività principali del TTS:

- a. esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la materia sismica;
 - b. emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti
 - c. emanare linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;
 - d. supportare gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
 - e. supportare gli Organi competenti nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;
 - f. supportare la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di sismica e nelle funzioni ispettive e valutative;
 - g. supporta la Giunta regionale ai fini dell'emanazione del provvedimento definitivo nei casi previsti all'articolo 100 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.
4. Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l'attività edilizia in zona sismica.
5. Il TTS è costituito e coordinato dal Direttore del Dipartimento regionale in cui sono incardinati i Servizi dei Geni Civili o suo delegato ed è composto da:
- a. un funzionario con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto" della Giunta regionale individuato dal coordinatore;
 - b. un funzionario con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto" competente in materia di prevenzione del rischio sismico per gli aspetti di protezione civile;
 - c. un funzionario con qualifica di "specialista tecnico geologo" della Giunta regionale individuato dal coordinatore;
 - d. un funzionario con qualifica di "specialista avvocato" della Giunta regionale indicato dal Dirigente del Servizio autonomo Avvocatura regionale;
 - e. un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante individuato dal coordinatore;
 - f. un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell'Università degli studi di L'Aquila;
 - g. un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università degli studi di Chieti;
 - h. un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo;
 - i. un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L'Aquila;
 - j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L'Aquila;
 - k. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila post sisma 2009;
 - l. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere post sisma 2009;

- m. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione regionale post sisma 2016/2017;
 - n. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile nazionale;
 - o. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei geometri.
- 6. Per ciascuno dei componenti indicati nel comma 4, deve essere indicato al citato Dipartimento regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di voto. Il Dipartimento predispose apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.
 - 7. Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta e presiede allo svolgimento delle sedute.
 - 8. La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.
 - 9. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 4. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
 - 10. Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 4 con arrotondamento all'unità superiore e comunque non meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
 - 11. Alle riunioni possono partecipare soggetti esterni, convocati dal coordinatore, esperti nelle materie trattate all'ordine del giorno.
 - 12. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

Art. 18

(Modifiche all'art. 18 del Regolamento n. 3/2016)

- 1. L'art. 18 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 18

(Contributi e spese di istruttoria)

- 1. I criteri generali per la definizione del contributo di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 3 allegata al presente Regolamento.
- 2. Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma 2016 Abruzzo e del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo <Legge Finanziaria Regionale 2012>), il pagamento degli oneri, di cui al comma 1, è ridotto del 60 per cento ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. b), della L.R. 38/2016;

3. Gli oneri di cui al comma 1 e 2 sono destinati all'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della L.R. 28/2011 ed alla copertura delle spese di istruttoria, conservazione e consultazione dei progetti, e sono corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attività regionali previste dalla L.R. 28/2011.
4. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1:
 - a. gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:
 - 1) dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all'articolo 16 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
 - 2) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 27-bis dell'Allegato B al D.P.R. 642/1972;
5. Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma 2016 Abruzzo e del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo <Legge Finanziaria Regionale 2012>), il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 8, e articolo 9, comma 4, della L.R. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L.R. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione di improcedibilità della denuncia dei lavori.
7. I diritti di cui al comma 1 sono riscossi dalla Giunta Regionale come previsto all'articolo 15, comma 4, della L.R. 28/2011.
8. Le somme rimosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lett. a), della L.R. 28/2011.
9. All'aggiornamento periodico degli importi relativi a contributi e spese di istruttoria provvede la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/2011 e s.m.i., a seguito di approvazione da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento, di cui all'art. 16.

Art. 19

(Modifiche all'art. 19 del Regolamento n. 3/2016)

1. L'art. 19 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 19

(Allegati)

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:
 - a. Appendice 1: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;
 - b. Appendice 2: Glossario;
 - c. Appendice 3: Criteri generali per la definizione del contributo regionale;
 - d. Appendice 4: Tabella A - Elenco delle opere "prive di rilevanza" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. c) e comma 2.
 - e. Appendice 5: Tabella B - Elenco delle opere che possono essere escluse dall'obbligo di denuncia ai sensi della L.R. 28/2011.

- f. Appendice 6: Interventi di minore rilevanza ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 di piccola entità per cui il sopralluogo in cantiere non è obbligatorio.

Art. 20

(Modifiche all’art. 20 del Regolamento n. 3/2016)

1. L’art. 20 del regolamento n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

Art. 20

(Entrata in vigore, abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L’entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione su BURAT. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30.12.2016, n. 3/REG.
2. Le istanze di nuovi interventi e le varianti pervenute al protocollo degli Uffici competenti entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sottoposte alle procedure di presentazione emanate con Decreto 30.12.2016, n. 3/REG.
3. Per le istanze di “deposito sismico” di cui all’art. 5, che risultano, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già depositate presso i Servizi regionali dei Geni Civili, rimangono competenti gli stessi Uffici regionali. Per tali istanze, valgono le medesime procedure previste agli artt. 5, 6, 11, fino al collaudo statico di cui all’art.12.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

Appendice 1: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento

1. L’Appendice 1 allegata al regolamento n. 3/2016 è sostituita dalla seguente:

APPENDICE 1

Schemi esemplificativi di interventi di sopraelevazione e ampliamento


In riferimento all’art. 14 “Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti”, di seguito si riportano alcuni esempi applicativi per la definizione di intervento, su una costruzione esistente, di “sopraelevazione” (art. 7, comma 2, lettera d) della LR 28/2011) o di “ampliamento” al fine di determinare i casi per i quali è necessaria la valutazione della sicurezza globale rivolta all’adeguamento sismico dell’intera costruzione, come definito dalla normativa tecnica in vigore.

Gli interventi indicati non sono esaustivi, per ulteriori singoli casi non previsti dal presente Regolamento si farà utile riferimento al parere rilasciato dal Tavolo Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 28/2011.

Per gli interventi non ricadenti nelle fattispecie di “sopraelevazione” e/o “ampliamento” si rimanda alle procedure indicate per le costruzioni esistenti nelle norme tecniche sulle costruzioni.


Indipendentemente dalla configurazione di progetto consentita senza adeguamento, occorre verificare sempre il rispetto delle linee guida di cui al DM 30.04.2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93”

ESEMPIO 1




ESEMPIO 2

STATO DI FATTO




STATO DI PROGETTO



**NON SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE**

STATO DI PROGETTO




**SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE**

INTERVENTO SOGGETTO A:


- **ADEGUAMENTO SISMICO**
- **AUTORIZZAZIONE SISMICA**

* nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del sottotetto, **NON** costituisce **adeguamento sismico** solo se l'incremento dei carichi verticali in fondazione riferiti alla combinazione caratteristica includendo i soli carichi gravitazionali $\leq 10\%$


ESEMPIO 3




ESEMPIO 4




ESEMPIO 5



ESEMPIO 6




ESEMPIO 7




ESEMPIO 8

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



*purché l'ABBAINO:


- Non incrementi la superficie abitabile
- $h \leq H$
- $V_{\text{ABBAINO}} \leq 30\% V_{\text{SOTTOTETTO}}$

Si intende per $V_{\text{SOTTOTETTO}}$ il volume misurato considerando l'area sottesa dalla falda interessata


NON SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE*

ESEMPIO 9

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



* NON costituisce adeguamento sismico se non viene alterata significativamente la risposta, cioè quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- l'incremento dei carichi verticali in fondazione riferiti alla combinazione caratteristica includendo i soli carichi gravitazionali $\leq 10\%$;
- Variazione del periodo proprio di vibrazione T_1 entro il 10%;
- Incremento del tagliante sismico ad ogni piano entro il 10%.

INTERVENTO SOGGETTO A:

- **ADEGUAMENTO SISMICO:**
 - AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1, 2 - $a_g \geq 0.20$)
 - DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)

NON SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME
AMPLIAMENTO *

Appendice 2: Glossario

1. L'Appendice 2 allegata al regolamento n. 3/2016 è sostituita dalla seguente:

APPENDICE 2

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini tecnici indicati nel Regolamento e nelle Appendici. Ulteriori indicazioni saranno emanate dal Tavolo Tecnico Scientifico (art. 17) sulla base delle esperienze maturate nell'applicazione del Regolamento stesso.

Appendice 2 (Glossario)

Di seguito si riportano le definizioni dei termini tecnici indicati nel Regolamento e nelle Appendici. Ulteriori indicazioni saranno emanate dal Tavolo Tecnico Scientifico (art. 17) sulla base delle esperienze maturate nell'applicazione del Regolamento stesso.

ALTEZZA

Si definisce altezza dell'unità strutturale l'altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza del fronte è la misura ottenuta dalla differenza della quota media a partire dallo spiccato delle fondazioni (misurata pre e post intervento) dell'unità strutturale con la più alta delle seguenti quote:

- estradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina la superficie utile (*altezza in gronda*);
- linea di intersezione tra il paramento esterno del muro perimetrale e l'estradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino al 35% (*altezza in gronda*);
- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 35% (*altezza al colmo*);
- sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a 1.30 m per gli edifici con copertura piana;
- media delle altezze dei punti più alti sull'estradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi:

- i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza pari o minore di 1.30 m o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori posti al livello del solaio dell'ultimo piano, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari.

BALCONE

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale in aggetto, delimitato dal paramento murario esterno dell'edificio e privo di infissi nei restanti lati, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

BALLATOIO

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto di altezza uguale o inferiore a 1.30m, delimitato dal paramento

murario esterno e privo di infissi nei restanti lati.

CORDOLO SOMMITALE

Elemento a sviluppo lineare posto alla sommità delle murature portanti interne ed esterne, atto ad assicurare il comportamento scatolare dell'organismo strutturale. Le dimensioni del cordolo sommitale devono essere quelle strettamente necessarie ai fini strutturali per l'alloggiamento del solaio di pertinenza, considerando sia le azioni trasmesse sulle murature sottostanti e sovrastanti che gli aspetti esecutivi.

EDIFICIO ESISTENTE

a) Ai fini dell'applicazione delle regole contenute nelle NTC, si definisce, costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d'intervento, la struttura completamente realizzata.

b) Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 380/01 in materia di repressione delle violazioni alle norme sismiche, si definisce edificio esistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

1. L'edificio sia stato inserito in sede di primo impianto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) fino all'anno 1956;
2. L'edificio sia stato realizzato anteriormente al 31/08/1967 fuori dell'allora centro abitato ed inserito in catasto alla sua ultimazione;
3. L'edificio, costituito in C.A., C.A.P, o Acciaio, in zona non ancora dichiarata sismica, per cui si sia adempiuto agli obblighi previsti dalla L.1086/1971;
4. L'edificio abbia conseguito la concessione edilizia in sanatoria per effetto della L.47/1985 e s.m.i.;
5. L'edificio abbia conseguito il certificato di agibilità antecedentemente al 26/11/2016;
6. Gli edifici e le strutture costruiti dallo Stato attraverso i suoi Provveditorati o Enti strumentali con atti e procedimenti ad evidenza pubblica;
7. L'edificio sia legittimato da un provvedimento di natura giuridica.

GAZEBO

Si definisce gazebo un manufatto rimovibile, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito, realizzato in materiali strutturali non previsti dalla vigente normativa, con copertura amovibile in tela, canniccio, plastica, aperto o chiuso da elementi in tela, canniccio o plastica.

LOGGIA o LOGGIATO

Spazio praticabile coperto, situato ai piani superiori al piano terra, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, delimitato dalla muratura esterna del fabbricato e privo di infissi nei lati restanti, munito di ringhiera o parapetto di altezza non superiore a 1.30m, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

LOCALE NON ABITABILE

Volume coperto delimitato da paramenti murari, accessibile per sola manutenzione e riparazione, che non può essere utilizzato per nessuna delle categorie d'uso che prevedano sovraccarichi accidentali superiori a 0.50 kN/mq, a causa di limitazioni di accesso, geometriche dei locali (ad esempio altezza netta interna limitata), o costruttive del solaio di calpestio (ad esempio controsoffitti non praticabili).

LOCALE ABITABILE

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell’applicazione del presente regolamento, tutti quei locali composti da superficie abitabile, che rispettino i limiti dell’abitabilità come previsti dai Regolamenti Edilizi in cui la permanenza di una o più persone abbia carattere di continuità (abitazioni, uffici, negozi, strutture ricettive, strutture sanitarie, ecc.). Rientrano tra i “locali abitabili”, i sottotetti che presentano le caratteristiche per il recupero abitativo ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. Sono comunque considerati abitabili tutti quei locali che non rispettano la condizione di “locale non abitabile” come definito al presente Glossario.

MODESTE DIMENSIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono di modeste dimensioni le realizzazioni la cui superficie accessibile, complessiva, compresi i paramenti murari esterni ed interni, non sia superiore al 10% della superficie del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai) e di altezza inferiore a 2,40 mt.

NTC o N.T.C.

Norme Tecniche per le Costruzioni emanate ai sensi degli artt.52 e 83 del D.P.R. 380/01.

OPERE ACCESSORIE

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale, congiunta intimamente con quest’ultima e parte costitutiva ed integrante del tutto. Tra le opere accessorie possono essere ricompresi, a titolo esemplificativo:

- la realizzazione di soppalchi, pergolati, tettoie, verande;
- la realizzazione di balconi, ballatoi, pensiline;
- la chiusura di logge (loggiate), balconi coperti, portici.
-

PENSILINA

Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.

PIANO STRUTTURALE

Si definisce piano strutturale un orizzontamento praticabile anche solo ai fini della manutenzione, che non si configuri come soppalco.

PERGOLATO

Struttura priva di un sistema di fondazioni, composta di elementi verticali infissi al suolo, e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento, eventualmente provvisti di copertura con teli ombreggianti, pannelli solari o fotovoltaici, purché collocati in modo tale che non si impedisca il filtraggio di luce e acqua e che non si concretizzi in una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.

PORTICO o PORTICATO

Spazio coperto situato al piano terra, intervallato da colonne o pilastri, aperto verso i fronti esterni o interni dell'edificio.

REALIZZAZIONI CON SOLUZIONI STRUTTURALI LEGGERE

Si considerano "realizzazioni con soluzioni strutturali leggere" le realizzazioni il cui peso (valore caratteristico dei carichi permanenti strutturali $G_{1,k}$ e non strutturali $G_{2,k}$) non ecceda, contemporaneamente:

- il 30% del carico permanente totale (valore nominale, strutturale e non strutturale) del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai);
- il 10% del carico permanente totale dell'intera struttura.
- 1.0 kN/mq.

SOPPALCO

Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano strutturale nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita e, comunque, non può superare il 15% della superficie dell'intero piano; in caso contrario si determina un nuovo piano strutturale nell'edificio.

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.)

Sportello Unico per l'Edilizia così come definito dall'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ove presente, costituisce per definizione "*l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso*", restando comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) i progetti aventi ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione, sono presentati esclusivamente dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio, nel rispetto dell'art. 13 della LR 28/2011.

SUPERIFICIE ABITABILE

Superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperabili ai fini abitativi, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli, che presentino i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente per la specifica destinazione d'uso e che rispettino le limitazioni geometriche ed urbanistiche

(altezza netta, superficie aereo-illuminante, etc.) previste dalla normativa vigente.

SUPERFICIE ACCESSIBILE

Si definisce superficie accessibile quella sostenuta da una struttura in grado di portare un’azione di esercizio almeno pari a quella prevista per le coperture accessibili per sola manutenzione indicate nelle norme tecniche (carico distribuito pari o superiore a 0.50 kN/mq). Per superfici inclinate o curvilinee, si considera la loro proiezione sul piano orizzontale.

TETTOIA

Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura ad elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

UFFICI COMPETENTI

Per “*Uffici competenti*” si devono intendere gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al DPR 380/2011.

UNITÀ STRUTTURALE (US)

Si intende per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.

VERANDA

Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.

VOLUME TECNICO

Spazio ispezionabile e/o accessibile per attività manutentive, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro-produttivi come le centrali termiche, elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai, etc..

PERTINENZA

Opera edilizia di modeste dimensioni legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale.

Appendice 3: Criteri generali per la definizione del contributo regionale

1. L’Appendice 3 allegata al regolamento n. 3/2016 è sostituita dalla seguente:

APPENDICE 3

Criteri generali per la definizione del contributo regionale

Il presente documento costituisce applicazione dell’art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011.

Per garantire l’efficacia e l’efficienza delle procedure da porre in essere con l’entrata in vigore di detta legge regionale, la stessa istituisce un contributo relativo ai diritti di istruttoria quale pagamento a favore delle strutture tecniche regionali competenti per territorio per l’espletamento delle attività relative all’autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’art. 9 della LR 28/2011.

Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito (art. 14, comma 3 della LR 28/2011). All’istanza di denuncia dei lavori per la richiesta dell’autorizzazione sismica o del deposito sismico va allegata la ricevuta di versamento degli oneri dovuti ed il Modello A “Prospetto per il calcolo dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti” (come approvato dalla Giunta regionale), con l’asseverazione della volumetria computabile ai fini del calcolo degli oneri..

Sono escluse dalla corresponsione del contributo gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da:

- Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all’art. 16 dell’Allegato B al DPR n. 642/1972;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all’art. 27–bis dell’Allegato B al DPR n. 642/1972;
- Enti ecclesiastici individuati dalla L.222/1985 relativamente agli edifici per le finalità di culto di cui all’art.16 comma a) della medesima legge.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2 della citata LR n. 28/2011, le tabelle di cui ai successivi paragrafi individuano le tariffe da applicare in relazione all’ambito normativo e alla zona sismica di riferimento (autorizzazione/deposito), nonché alla tipologia di intervento soggetta a tale contributo.

I contribuiti sono differenziati anche in base alla destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Per la stima dei costi parametrici e fissi indicati nelle Tabelle B.1 e B.2, sono state valutate le tipologie di intervento possibili, il numero dei comuni in alta, media e bassa sismicità, la popolazione residente e le statistiche dei depositi effettuati negli anni precedenti presso ciascun ufficio su base provinciale.

Per le istanze di autorizzazione/deposito sismico finalizzate ad interventi di ricostruzione post-sisma del 2009 e del 2016, è previsto un pagamento del contributo ridotto del 60% (ai sensi dell’art.15 co.8 L.R. 38/2016) a carico della ditta costruttrice.

Per gli interventi riportati in Appendice 4, è stabilito il pagamento di un contributo pari ad un importo fisso come determinato dalla Giunta regionale.

Per la richiesta di autorizzazione sismica per opere in sanatoria la quota prevista per le spese di istruttoria di cui alla Tab. B1 e alla Tab. B2 è incrementata del 100%.

Di seguito si riportano le Tabelle B.1 e B.2 con indicate i contributi per, rispettivamente, le pratiche di autorizzazione sismica (ai sensi dell’art. 7, L.R. 28/2011) e di deposito sismico (ai sensi dell’art. 9, L.R. 28/2011).

Tabella B.1 - Contributo per diritti di istruttoria per interventi soggetti ad AUTORIZZAZIONE SISMICA (art. 7, L.R. 28/2011) e LORO VARIANTI SOSTANZIALI.

AUTORIZZAZIONI E LORO VARIANTI SOSTANZIALI	DIMENSIONI	CIVILE ABITAZIONI	COMMERCIALE, INDUSTRIALE, E ALTRI USI	ARTIGIANALE, AGRICOLA	PONTI, VIADOTTI GALLERIE E OPERE ACCESSORIE
		Contributo In euro	Contributo In euro	Contributo In euro	Contributo In euro
		MC	MC	MQ	ML
A	NUOVA COSTRUZIONE				
	Volume fino a 500 mc				
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* fino a 50ml	€...	€...	€...	€...
	Per Artigianale, Agricola fino a 500 mq.	€...	€...	€...	€...
	Volume eccedenti i 500 mc e fino a 1500 mc	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 50 fino a 150ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 1500 mc(mq) e fino a 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 150 fino a 300ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 300ml	€...	€...	€...	€...
B	ADEGUAMENTO SISMICO				
	Volume (superfici) fino a 500 mc (mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* fino a 50ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 500 mc(mq) e fino a 1500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 50 fino a 150ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 1500 mc(mq) e fino a 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 150 fino a 300ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 300ml	€...	€...	€...	€...
C	MIGLIORAMENTO SISMICO				
	Volume (superfici) fino a 500mc (mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* fino a 50ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 500 mc(mq) e fino a 1500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 50 fino a 150ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 1500 mc(mq) e fino a 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 150 fino a 300ml	€...	€...	€...	€...
	Volume (superfici) eccedenti i 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie lunghezza* eccedente i 300ml	€...	€...	€...	€...
D	INTERVENTO LOCALE	€...	€...	€...	€...
E	NUOVE COSTRUZIONI NON A VOLUME	€.....	€.....	€.....	-
F	STRADE E OPERE DI SOSTEGNO (MURI, PARATE...)	€.....	€.....	€.....	€.....
G	VERIFICA SISMICA	€.....	€.....	€.....	€.....
H	PICCOLE DIGHE	€.....	€.....	€.....	-
I	GRANDI DIGHE	-	€.....	-	-
L	INTERVENTI POST SISMA 2009 E 2016	Si applica una riduzione del 60% del relativo importo** di tabella			

Per edifici destinati ad attività artigianale o agricola, il riferimento per il conteggio della tariffa è da considerarsi a mq di superficie lorda per piano (es. superficie fino a 500 mq; superficie eccedente i 500 e fino a 1.500 mq; etc.).

La presente tabella si applica a tutti gli interventi ricadenti in zona sismica 1 e 2 (alta e media sismicità) ed agli interventi in zona sismica 3 indicati all'art. 7, comma 2 della LR 28/2011.

Tabella B.2- Contributo per diritti di istruttoria per interventi soggetti a DEPOSITO SISMICO (art. 9, L.R. 28/2011) e loro VARIANTI SOSTANZIALI – VARIANTI RILEVANTI.

DEPOSITI e LORO VARIANTI SOSTANZIALI – VARIANTI RILEVANTI	DIMENSIONI	CIVILE ABITAZIONI	COMMERCIALE, INDUSTRIALE, USO PUBBLICO E ALTRI USI	ARTIGIANALE, AGRICOLA	PONTI, VIADOTTI GALLERIE E OPERE ACCESSORIE
		Contributo in euro	Contributo in euro	Contributo in euro	Contributo in euro
		MC	MC	MQ	ML
A	NUOVA COSTRUZIONE				
	Volumi (superfici) fino a 500 mc (mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* fino a 50ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 500 mc(mq) e fino a 1500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 50 fino a 150ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 1500 mc(mq) e fino a 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 150 fino a 300ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 300ml				
		contributo fisso €	contributo fisso €	contributo fisso €	contributo fisso €
B	ADEGUAMENTO SISMICO				
	Volumi (superfici) fino a 500 mc (mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* fino a 50ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 500 mc(mq) e fino a 1500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 50 fino a 150ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 1500 mc(mq) e fino a 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 150 fino a 300ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 300ml				
		contributo fisso €	contributo fisso €	contributo fisso €	contributo fisso €
C	MIGLIORAMENTO SISMICO				
	Volumi (superfici) fino a 500 mc (mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* fino a 50ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 500 mc(mq) e fino a 1500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 50 fino a 150ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 1500 mc(mq) e fino a 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 150 fino a 300ml				
	Volumi (superfici) eccedenti i 2500 mc(mq)	€...	€...	€...	€...
	Per ponti/viadotti/gallerie: lunghezza* eccedente i 300ml				
		contributo fisso €	contributo fisso €	contributo fisso €	contributo fisso €
D	INTERVENTO LOCALE	€...	€...	€...	€...
E	NUOVE COSTR. NON A VOLUME	€.....	€.....	€.....	-
F	STRADE E OPERE DI SOSTEGNO (MURI, PARATIE...)	€.....	€.....	€.....	€.....
G	VERIFICA SISMICA	€.....	€.....	€.....	€.....
H	PICCOLE DIGHE	€.....	€.....	€.....	-
I	GRANDI DIGHE	-	€.....	-	-
L	INTERVENTI POST SISM A 2009 E 2016	Si applica una riduzione del 60% del relativo importo** di tabella			

Per edifici destinati ad attività artigianale o agricola, il riferimento per il conteggio della tariffa è da considerarsi a mq di superficie lorda per piano (es. superficie fino a 500 mq; superficie eccedente i 500 e fino a 1.500 mq; etc.).

La presente tabella si applica a tutti gli interventi ricadenti in zona sismica 3 (bassa sismicità) ad esclusione di quelli indicati all'art. 7, comma 2 della LR 28/2011.

NOTE alle Tab. B.1 e B.2:

* il calcolo dei pagamenti si intende:

- per ponti e viadotti a metro lineare di singolo impalcato (nel caso di doppio impalcato l'importo da corrispondere deve essere raddoppiato);
- per le gallerie a metro lineare di canna.

Per le opere accessorie di ponti, viadotti e gallerie si fa riferimento agli interventi di tipo F per ogni opera.

** per SERVIZI PUBBLICI si intendono edifici o strutture che ospitano un'attività di servizio pubblico ricadenti nel seguente elenco (che può non essere esaustivo):

Strutture per l'istruzione	Attività collettive civili	Attività per servizi tecnologici a rete
Nido	Stato (uffici tecnici)	Acqua
Scuola materna	Stato (Uff. amministrativi, finanziari)	Fognature
Scuola elementare	Regione	Energia Elettrica
Scuola Media inferiore - obbligo	Provincia	Gas
Scuola Media superiore	Comunità Montana	Telefoni
Liceo	Municipio	Impianti per le telecomunicazioni
Istituto professionale	Sede comunale decentrata	
Istituto Tecnico	Prefettura	Strutture per mobilità e trasporto
Università (Facoltà umanistiche)	Poste e Telegrafi	Stazione ferroviaria
Università (Facoltà scientifiche)	Centro civico - Centro per riunioni	Stazione autobus
Accademia e Conservatorio	Museo – Biblioteca	Stazione aeroportuale
Uffici Provveditorato e Rettorato	Carceri	Stazione navale
Strutture Ospedaliere e sanitarie	Attività collettive militari	Impianti sportivi
Ospedale	Forze armate (escluso i carabinieri)	
Casa di Cura	Carabinieri e Pubblica Sicurezza	
Presidio sanitario - Ambulatorio	Vigili del Fuoco	
A.S.L. (Azienda Sanitaria)	Guardia di Finanza	
INAM - INPS e simili	Corpo Forestale dello Stato	

*** ai sensi della L.R. 38/2016, il pagamento è a carico del costruttore.

LEGENDA DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PRESENTI IN TABELLA B.1 E B.2

TIPOLOGIA A - Nuove costruzioni

TIPOLOGIA B - Adeguamento sismico (come definito dalle vigenti NTC).

TIPOLOGIA C - Miglioramento sismico (come definito dalle vigenti NTC).

TIPOLOGIA D - Riparazione o intervento locale (come definiti dalle vigenti NTC).

TIPOLOGIA E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo (es. pali, tralicci, torri faro, serbatoi, piscine, ascensori ed ogni altra opera simile).

TIPOLOGIA F – opere d'arte stradali, muri di sostegno ed altre opere a sviluppo lineare.

TIPOLOGIA G - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di cui all'art. 12, comma 1 della LR 28/2011. L'importo del contributo in tabella, fisso per singola pratica, è relativo al deposito della sola verifica tecnica e/o della valutazione di sicurezza dell'unità strutturale eseguite in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Il deposito è obbligatorio per le verifiche di edifici e di opere infrastrutturali definite "strategiche" o "rilevanti" ai sensi dell'art. 2 dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003, ed individuate negli appositi elenchi approvati con D.G.R. n. 1009 del 29.10.2008. Le verifiche tecniche/valutazioni di sicurezza ricomprese in progetti di adeguamento o miglioramento sismico saranno considerate parti integranti del progetto stesso; il contributo per l'autorizzazione o il deposito viene determinato, secondo il tipo di intervento previsto, come indicato nelle corrispondenti tipologie riportate nelle tabelle B.1 e B.2.

TIPOLOGIA H: gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1'000'000 di metri cubi ai sensi della L. 584/94 e L.R. 18/13;

TIPOLOGIA I: le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1'000'000 di metri cubi ai sensi della L. 584/94 e L.R. 18/13;

TIPOLOGIA L - interventi di riparazione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2009 e 2016.

CALCOLO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DELLE SPESE

L'entità del volume dell'opera di cui alle tipologie A, B e C, deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto alla struttura competente, secondo il modello A "Prospetto per il calcolo dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti". Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato delle fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde ed i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo coperte. Il modello A andrà compilato e allegato alla pratica, anche in caso di intervento a tariffa fissa (tipologie D, E, F, G, H e I).

Nel caso di fabbricati a destinazione d'uso mista (ad esempio in parte civile abitazione e in parte commerciale), il contributo da corrispondere sarà calcolato totalmente per la destinazione d'uso che in termini di superficie (mq) risulta prevalente.

DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Per richieste di autorizzazione sismica/deposito contenenti tipologie di intervento diverse, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascuna tipologia di intervento. Fatta eccezione per gli interventi oggettivamente strumentali o accessori per la realizzazione di un intervento di altra tipologia (es. la costruzione di un edificio su un versante è condizionata dalla realizzazione di un muro di sostegno), per i quali il contributo sarà calcolato riferendosi all'intervento principale (nuova costruzione – tip. A), in virtù del vincolo pertinenziale che lega l'intervento accessorio a quello principale.

Nel caso di più interventi della stessa tipologia su fabbricati e annessi legati da un rapporto di funzionalità il contributo sarà calcolato riferendosi alla volumetria/superficie complessiva del costruito.

Nel caso di interventi locali, ai fini del calcolo del contributo l'intervento locale si computa per ogni edificio, ovvero unità strutturale nel caso di aggregati edilizi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dei diritti di istruttoria e spese di conservazione deve essere effettuato a nome del Committente (ad esclusione dei diritti di istruttoria per interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016 che sono a carico del costruttore), tramite conto corrente postale o bonifico bancario i cui riferimenti sono indicati sul sito della Regione Abruzzo al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-sismica>

In entrambi i casi nella causale dovrà essere riportata la dicitura "sismica" seguita dalla sigla della provincia dell'Ufficio regionale territoriale cui è rivolta l'istanza, come di seguito riportato:

" SISMICA AQ" per la sede di L'Aquila,
" SISMICA AZ" per la sede di Avezzano,
" SISMICA SU" per la sede di Sulmona,
" SISMICA PE" per la sede di Pescara,
" SISMICA CH" per la sede di Chieti,
" SISMICA TE" per la sede di Teramo"

La quantificazione delle tariffe, le modalità di pagamento e ulteriori specificazioni saranno disciplinate dalla Giunta Regionale con apposito atto.

Per i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (cd. "sanatorie") si applica il raddoppio delle relative tariffe;

Per l'individuazione delle diverse tipologie di intervento, si farà riferimento alle seguenti indicazioni minime, ulteriori tipologie non previste dal presente Regolamento, potranno essere integrate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione/revisione delle tariffe:

RINNOVO ISTANZA e SANZIONI: Il rinnovo dell'istanza per cui è stata dichiarata la non depositabilità, il rinnovo dell'autorizzazione/deposito sismico decaduti per decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 e art. 9, comma 4 della l.r. n. 28/2011 e il rinnovo dell'istanza in caso di diniego determinato da anomalie formali (art. 7, comma 15, del Regolamento), sono soggetti al pagamento del 30% del contributo regionale. L'omessa comunicazione di inizio lavori entro i predetti termini comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% del contributo regionale. I pagamenti sono da corrispondere alla Giunta Regionale.

Ulteriori specificazioni in merito alle diverse tipologie di intervento, calcolo delle volumetrie/superfici, casi di interventi multipli o ripetitivi, etc., saranno disciplinate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione delle tariffe in argomento.

Appendice 4: TABELLA A: ELENCO DELLE OPERE “PRIVE DI RILEVANZA” AI SENSI DELL’ART. 94-BIS, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 2 DEL DPR 380/01

1. Viene integrato il regolamento n. 3/2016 con l’inserimento dell’Appendice 4:

APPENDICE 4

TABELLA A: ELENCO DELLE OPERE “PRIVE DI RILEVANZA” AI SENSI DELL’ART. 94-BIS, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 2 DEL DPR 380/01

Si elencano gli interventi sulle costruzioni esistenti ed i nuovi manufatti “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lett. c, del D.P.R. 380/2001, secondo i criteri fissati dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93) e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.2020.

Gli interventi del presente elenco, redatto ai sensi dell’art. 94 bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, sono soggetti alle procedure di deposito di cui all’art. 2, comma 7, e art. 4, comma 10 del Regolamento Attuativo di cui alla L.R. n.28/2011. Sono esclusi dal presente elenco, gli interventi a seguito dell’accertamento di violazioni della normativa tecnica e quelli sulle costruzioni di interesse strategico e/o rilevante.

La reiterazione dell’intervento è consentita fino al raggiungimento dei limiti prefissati per le diverse casistiche

SEZ A1 - NUOVI MANUFATTI ISOLATI DI CLASSE D’USO I E II come da classificazione delle vigenti NTC

- 1) Tettoie, pensiline, chioschi ed edicole, verande chiuse anche a servizio di esercizi commerciali, ad un solo piano, di altezza media ≤ 3.0 m con superficie coperta ≤ 30 mq, aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 1.0 kN/m²;
- 2) Opere di sostegno di altezza minore uguale a 2.0 m e maggiore di 1.0 m, misurata a partire dal piano di appoggio della fondazione, con fondazioni dirette, con angolo del terrapieno a monte e a valle inclinato sull’orizzontale $\leq 15^\circ$, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2018;
- 3) Gabbionate di altezza strutturale minore o uguale a 3 m misurata a partire dal piano di appoggio della fondazione. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2018;
- 4) Piscine pertinenziali di edifici ad uso residenziale, non aperte al pubblico, di altezza massima entro terra ≤ 2.0 m e fuori terra ≤ 0.50 m in zone con pendenza di pendio $\leq 15^\circ$;
- 5) Monumenti funerari, tombe e cappelle cimiteriali interrati con la parte fuori terra di altezza media maggiore a 1.0 m e inferiore a 2.0 m;
- 6) Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3.50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m e superficie in pianta ≤ 20.0 mq;
- 7) Locali in classe d’uso I ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli, ricovero di animali e simili), mono-piano, con superficie ≤ 40.00 mq e altezza media ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq;
- 8) Cabine di trasformazione elettrica da media a bassa tensione ad uso di singoli edifici, con altezza ≤ 3.00 m, assimilabili alle “cabine basse” di cui alla nota della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 337 del 17.01.2001;
- 9) Manufatti scatolari prefabbricati interrati per il passaggio di impianti di sezione trasversale inscrivibile in un

quadrato di dimensioni massime 3.00x3.00 m e spessore non inferiore a 30 cm;

SEZ A2 - INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI DI CLASSE D'USO I E II come da classificazione delle vigenti NTC)

- 1) Tettoie, pensiline, soppalchi, chioschi ed edicole, verande chiuse, anche a servizio di esercizi commerciali e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente, di altezza **media** ≤ 3.0 m e di superficie complessiva $\leq 10\%$ della superficie lorda del piano di riferimento e comunque ≤ 30.0 mq per piano, realizzati con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1,00$ kN/mq.
- 2) Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali ed alla copertura di seguito specificati:
 - a. Inserimento di travi rompi-tratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza ≤ 6 m;
 - b. Bucature di solai e coperture fino ad un massimo di 3.00 mq, purché debitamente cerchiato al fine di assicurare che non ci siano variazioni significative di rigidezza e perdite di resistenza;
- 3) Interventi che comportano lievi modifiche al comportamento delle strutture verticali di seguito specificati:
 - a. Sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, senza variazione delle dimensioni del vano;
 - b. Sostituzione, modifica e inserimento di elementi non strutturali che non comporti alterazione del comportamento globale della costruzione e non dia luogo ad incrementi significativi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
 - c. Interventi di antiribaltamento di pannellature, tamponature e tramezzature mediante sistemi di tassellatura, reti in materiale composito e/o similari;
 - d. Spostamento fino ad un massimo di 30 cm di singola apertura già esistente su parete muraria portante, senza incremento della superficie di bucatura, purché debitamente cerchiato al fine di assicurare che non ci siano variazioni significative di rigidezza e perdite di resistenza, nel rispetto dei dettagli costruttivi indicati dalla normativa tecnica.

**Appendice 5: TABELLA B: INTERVENTI E MANUFATTI NON ASSOGGETTABILI
ALLA NORMATIVA SISMICA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 11, DEL
REGOLAMENTO ATTUATIVO ALLA L.R. 28/2011**

1. Viene integrato il regolamento n. 3/2016 con l'inserimento dell'Appendice 5:

APPENDICE 5

TABELLA B: INTERVENTI E MANUFATTI NON ASSOGGETTABILI ALLA NORMATIVA SISMICA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 11, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO ALLA L.R. 28/2011

Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti che, a giudizio del progettista, per loro natura e consistenza non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità possono essere esclusi, dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 2 del Regolamento Attuativo alla l.r. 28/2011 e dalle procedure della *Parte II-Normativa Tecnica per l'Edilizia* del D.P.R. 380/01. Resta in capo al progettista l'onere delle verifiche relative alle azioni previste dalle NTC.

La reiterazione dell'intervento è consentita fino al raggiungimento dei limiti prefissati per le diverse casistiche in elenco.

SEZ B1 - NUOVI INTERVENTI O MANUFATTI ISOLATI DI CLASSE D'USO I E II come da classificazione delle vigenti NTC)

- 1) Recinzioni e muretti, senza funzioni di contenimento, comunque realizzati, di altezza ≤ 2.0 m, comprese le relative coperture di ingresso con superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni di tipo leggero in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
- 2) Opere di sostegno, con fondazioni dirette di altezza ≤ 1.0 m, con angolo del terrapieno a monte e a valle inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV ai sensi delle vigenti NTC e quelle interferenti con la pubblica viabilità;
- 3) Rivestimento corticale di scarpate rocciose con reti, barriere paramassi, opere di ingegneria naturalistica e sistemi paravalanghe, per i casi al di fuori dell'ambito di applicazione delle vigenti NTC;
- 4) Gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 3 m ad esclusione di quelle interferenti con la pubblica viabilità;
- 5) Strutture provvisorie di classe d'uso I ad un piano, comprese le relative fondazioni, realizzate durante la fase emergenziale di protezione civile in sostituzione di strutture rese inagibili da eventi calamitosi e con durata fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio sostituito;
- 6) Le opere di cui al punto 2.4.1, ultimo periodo delle vigenti NTC;
- 7) Container, bagni chimici e simili destinati a svolgere funzioni provvisorie, temporanee e di cantiere di qualunque tipologia materiale, per le quali trovano applicazione le norme di utilizzo e di sicurezza specifiche;
- 8) Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- 9) Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) e coperture pressostatiche stagionali prive di strutture intermedie di supporto;
- 10) Pergolati di altezza media ≤ 3.00 m, realizzati con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.)

- aventi peso proprio $\leq 0.50 \text{ kN/m}^2$;
- 11) Gazebo di altezza media $\leq 3.00 \text{ m}$, e coperture amovibili (tende e/o teli cerati) aventi peso proprio complessivamente $\leq 0.50 \text{ kN/m}^2$;
 - 12) Manufatti appoggiati a terra costituiti da cordoli, massetti e pavimentazioni, in cls anche armato, su cui non vengano ancorati strutturalmente altri manufatti assoggettabili alla L. 64/74;
 - 13) Rampa di scala esterna fino ad un dislivello di 1,5 mt;
 - 14) Locali in classe d'uso I ai sensi delle vigenti NTC, ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli, ricovero di animali e simili), mono-piano, con superficie $\leq 10.0 \text{ mq}$ e altezza media $\leq 2.50 \text{ m}$, realizzati con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.50 \text{ kN/m}^2$;
 - 15) Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.50 \text{ kN/m}^2$;
 - 16) Vasche ad uso agricolo appoggiate al terreno di altezza fuori terra $\leq 1.50 \text{ m}$ e volume $\leq 30.0 \text{ mc}$;
 - 17) Cisterne interrate e tombini di superficie $\leq 10.0 \text{ mq}$ non carrabili e di altezza media $\leq 3.0 \text{ m}$ (misure interne);
 - 18) Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 3.00 \text{ m}$, singole o aggregate ad esclusione dei locali destinati alla vendita e all'intrattenimento;
 - 19) Riutilizzo di prefabbricati mono-piano per la gestione di emergenze, di proprietà pubblica, anche con cambio di destinazione d'uso purché non si producano incrementi di carico accidentale $\geq 10\%$, senza variazioni della Classe d'uso, e nell'ambito della propria Vita Nominale di progetto ai sensi delle vigenti NTC e comunque in condizioni di corretta manutenzione;
 - 20) Strutture mobili di pernottamento di cui all'art. 2, comma 4, della LR n. 16 del 23.10.2003;
 - 21) Pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc.) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati;
 - 22) Barbecue, forni, arredo giardino, attrezzature ludiche e monumenti;
 - 23) Monumenti funerarie e tombe interrate con la parte fuori terra di altezza $\leq 1.0 \text{ m}$;
 - 24) Tombini prefabbricati carrabili per usi impiantistici di superficie $\leq 10.0 \text{ mq}$ non carrabili e di altezza media $\leq 3.0 \text{ m}$ (misure interne) purché certificati ai sensi delle vigenti norme tecniche;
 - 25) Insegne pubblicitarie e cartellonistica stradale o di cantiere, ancorata su pali infissi a terra di altezza inferiore a 3.0 mt , di dimensioni inferiori a 3.0 mq , va comunque valutata l'azione del vento;
 - 26) Insegne e cartellonistica stradale o di cantiere, ancorata su castelletti infissi a terra, di altezza inferiore a 4.0 mt , di dimensioni inferiori a 4.0 mq , va comunque valutata l'azione del vento.
 - 27) Ponteggi e puntelli, da eseguirsi a seguito di calamità naturali, in regime di emergenze e urgenza, per tutta la durata necessaria al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici e/o strutture oggetto di intervento.

SEZ B2 - INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

- 1) Interventi su strutture speciali a valenza storico culturale tipiche abruzzesi: trabocchi, tholos e case in terra;
- 2) Chiusura con infissi a tutta altezza di logge, balconi, porticati e pensiline;
- 3) Pergolati in legno o materiali leggeri di altezza $\leq 3.0 \text{ m}$, aventi peso proprio (G1) $\leq 0.35 \text{ kN/m}^2$, scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, pannelli solari o fotovoltaici purché collocati in modo tale che non si impedisca il filtraggio di luce e acqua e che non si concretizzino in una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti;
- 4) Pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto $\leq 1.50 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 4 \text{ m}^2$ e con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.50 \text{ kN/m}^2$;
- 5) Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.) installati a terra o a parete, inclinati fino ad un massimo di 30° su strutture accessibili solo per manutenzione aventi altezza media $\leq 1.50 \text{ m}$;
- 6) Manufatti interni per la realizzazione di locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, realizzati con pareti divisorie non portanti di altezza $\leq 3.0 \text{ m}$ e controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0.25 \text{ kN/m}^2$ e superficie complessiva $\leq 10\%$ della superficie lorda del piano di riferimento;

- 7) Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali ed alla copertura di seguito specificati:
 - a. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G_1) $\leq 0.25 \text{ kN/ m}^2$ appesi e ancorati alle strutture
 - b. Rifacimento di elementi secondari della copertura (orditura minuta, tavolato, abbaini, comignoli, etc.) senza aumento di peso;
 - c. Bucature di solai e coperture che non comportino il tranciamento dell'orditura principale, purché debitamente cerchiare, di superficie $\leq 1.50 \text{ m}^2$, non reiterata nell'ambito dello stesso campo di solaio;
- 8) Interventi che comportano lievi modifiche alle strutture verticali di seguito specificati:
 - a. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano, e laddove non venga modificata la risposta strutturale globale e locale della parete;
 - b. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0.25 \text{ mq}$ e larghezza massima di 0.50 m e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, non reiterata;
 - c. Riparazioni localizzate con interventi quali risarciture, cucì-scucì e chiusure di nicchie nelle murature, ripristino del copriferro nelle strutture in c.a. che non preveda modifiche delle armature (incremento, sostituzione) aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza;
- 9) Scale di arredo e simili:
 - a. Scala di arredo in legno o metallica all'interno di una singola unità immobiliare;
 - b. Realizzazione di scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello $\leq 1.50 \text{ m}$.
- 10) Antenne e impianti leggeri, gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 5% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate (campo di solaio o copertura delimitato dalle strutture principali direttamente caricato) ricomprese nell'area d'impronta dell'intervento e comunque inferiore a 0.50 kN/ m^2 , e sempre che ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
- 11) Ponteggi e puntelli, eseguiti a seguito di calamità naturali, in regime di emergenze e urgenza, per tutta la durata necessaria al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici e/o strutture oggetto di intervento.

Appendice 6: TABELLA C: ELENCO DELLE OPERE "DI MINORE RILEVANZA" AI SENSI DELL'ART. 94-BIS, COMMA 1, LETT. B) DI PICCOLA ENTITÀ PER CUI IL SOPRALLUOGO IN CANTIERE DI CUI ALL'ART 6 DEL REGOLAMENTO NON È OBBLIGATORIO

1. Viene integrato il regolamento n. 3/2016 con l'inserimento dell'Appendice 6:

APPENDICE 6

TABELLA C: ELENCO DELLE OPERE "DI MINORE RILEVANZA" AI SENSI DELL'ART. 94-BIS, COMMA 1, LETT. B) DI PICCOLA ENTITÀ PER CUI IL SOPRALLUOGO IN CANTIERE DI CUI ALL'ART 6 DEL REGOLAMENTO NON È OBBLIGATORIO

Si elencano gli interventi sulle costruzioni esistenti ed i nuovi manufatti "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. b, del D.P.R. 380/2001, secondo i criteri fissati dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.2020.

Sono esclusi dal presente elenco gli interventi a seguito dell'accertamento di violazioni della normativa tecnica e quelli sulle costruzioni di interesse strategico e/o rilevante (classe d'uso III e IV).

Sono inoltre esclusi dal presente elenco gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3) di cui al punto 1 della lettera b), comma 1, dell'art 94 bis del DPR 380/01.

Qualora il progetto preveda l'esecuzione di più tipologie di interventi ricadenti nei seguenti elenchi, il sopralluogo relativo al controllo sulla realizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento è obbligatorio.

SEZ C1 - NUOVI MANUFATTI ISOLATI DI CLASSE D'USO I E II, di cui ai punti 3 e 3 bis, della lettera b), comma 1, dell'art 94 bis del DPR 380/01, non ricadenti nelle sezioni A1 e B1 delle appendici 4 e 5.

- 1) Tettoie, pensiline, chioschi ed edicole, verande chiuse, pergolati e gazebi, anche a servizio di esercizi commerciali, ad un solo piano, di altezza media ≤ 3.0 m con superficie coperta ≤ 50 mq;
- 2) Opere di sostegno di altezza minore uguale a 3,5 m, misurata a partire dal piano di appoggio della fondazione, con fondazioni dirette, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2018;
- 3) Vasche ad uso agricolo e piscine pertinenziali di edifici ad uso residenziale, non aperte al pubblico;
- 4) Insegne pubblicitarie e cartellonistica stradale o di cantiere;
- 5) Cisterne interrate, tombini, manufatti scatolari interrati per il passaggio di impianti o tubazioni, vani tecnici ad uso impiantistico, purché non interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2018;
- 6) Nuove costruzioni in classe d'uso I, con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, mono-piano o al più con la presenza di un sottotetto accessibile per la sola manutenzione e riparazione, con volumetria lorda inferiore a 350 mc;
- 7) Nuove costruzioni in classe d'uso II, che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) del comma 1 dell'art 94 bis del DPR 380/01, mono-piano o al più con la presenza di un sottotetto accessibile per la sola manutenzione e riparazione, con volumetria lorda inferiore a 350 mc;

SEZ C2 - RIPARAZIONI E GLI INTERVENTI LOCALI SU COSTRUZIONI ESISTENTI DI CLASSE D'USO I E II, di cui al punto 2, della lettera b), comma 1, dell'art 94 bis del DPR 380/01, non ricadenti nelle sezioni A2 e B2 delle appendici 4 e 5

- 1) Tettoie, pensiline, chioschi ed edicole, verande chiuse, pergolati e gazebi, anche a servizio di esercizi commerciali, collegate a costruzioni esistenti, ad un solo piano di altezza media ≤ 3.0 m, di superficie complessiva ≤ 50 mq e comunque $\leq 10\%$ della superficie lorda del piano di riferimento dell'edificio esistente, i cui carichi gravitazionali (peso proprio G1 e permanente portato G2) comportino un incremento dei carichi in fondazione $\leq 10\%$;
- 2) Interventi di riparazione e rinforzo locale sulle strutture orizzontali o di copertura. Interventi di demolizione e ricostruzione delle orizzontali o di copertura, classificabili come interventi locali ai sensi del cap. 8.4.1 delle norme vigenti, se eseguiti su una percentuale di elementi orizzontali $\leq 50\%$. Tale tipologia di intervento può essere considerata anche cumulabile ai casi C.2.3, C.2.4;
- 3) Interventi di riparazione e rinforzo locale sulle strutture verticali, ad eccezione della demolizione e ricostruzione, eseguiti su una percentuale di elementi verticali $\leq 20\%$. Tale tipologia di intervento può essere considerata anche cumulabile ai casi C.2.2, C.2.4;
- 4) Interventi di riparazione, rafforzamento locale o sostituzione, su scale, balconi, cornicioni, architravi di porte e finestre. Inserimento di catene. Interventi localizzati di scuci cucì, che non coinvolgono tutto lo spessore del paramento murario;

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti

Ing. Giancarlo Misantoni

(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara

Ing. Vittorio Di Biase

(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale

Ing. Emidio Rocco Primavera

(firmato digitalmente)